

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

Per la data 11/05/2020

PRIMA LEGA 1811 E

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020

11/05/2020



11/05/2020

**ACCORDO TRA GLI ADERENTI
~ STATUTO ~
DELL'ASSOCIAZIONE G.I.V.A. (Gruppo Internazionale Volontariato**

Arcobaleno) - Delegazione di Partanna..."

Art. 1 = Costituzione

1. Con il presente Atto, oggi, si rimodula l'Associazione di Volontariato sinora chiamata Associazione G.I.V.A. "Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno - delegazione di Partanna costituita in Partanna il 20/03/2008 che opera in continuità assumendo la denominazione di **G.I.V.A. "Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno - Delegazione di Partanna ODV"**, qui di seguito detta "Associazione"; essendo la medesima struttura il proprio Codice Fiscale che rimane lo stesso risulta essere C.F./IVA **92027160834**.
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione, inoltre, al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. La Delegazione per costituirsi ed assumere la denominazione di "Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno O.d.v." (acronimo G.I.V.A. O.d.v.) ha chiesto il preventivo assenso scritto alla Presidenza della Confederazione G.I.V.A. e, una volta costituita, chiederà l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli Statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.
5. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Delegazione, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale del Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno, implica per tutti gli iscritti alla Delegazione G.I.V.A. O.d.v., l'appartenenza alla grande famiglia della Confederazione, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione in caso di necessità.
6. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale G.I.V.A. O.d.v. La Delegazione potrà aderire ad altre Associazioni, o Federazioni di Associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione del Direttivo Confederativo Nazionale.
7. Del pari, in seno alla Delegazione, non potranno sorgere altre Associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla

ACCORDO TRA GLI ADDESSATI - STATUTO -

DEL GRUPPO DI RICERCA E SVILUPPO "G.I.V.A. 2007"

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007"

si costituisce in Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007"

con sede in Roma, Via ... n. ... e con il seguente scopo: ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...

Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo "G.I.V.A. 2007" ...



Art. 2 = Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Partanna.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune; la nuova sede dovrà essere tempestivamente comunicata alla Presidenza Nazionale della Confederazione G.I.V.A. O.d.v.

Art. 3 = Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 = Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei Volontari Associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari Associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5,

Art. 1 - Oggetto

Il presente decreto ha per oggetto la disciplina dell'attività di assistenza sanitaria e sociale svolta dalle associazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 30/9/1997, n. 238.

Art. 2 - Definizioni

Per associazione di volontariato si intende...

Art. 3 - Requisiti

Le associazioni di volontariato devono essere iscritte al Registro delle associazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 30/9/1997, n. 238. Le associazioni iscritte al Registro sono riconosciute ai fini dell'attività di assistenza sanitaria e sociale.

Le associazioni di volontariato svolgono attività di assistenza sanitaria e sociale, in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti locali. Le associazioni di volontariato sono riconosciute ai fini dell'attività di assistenza sanitaria e sociale.



della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Inoltre, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al comma precedente, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- ↳ soccorso sanitario, soccorso e assistenza alla popolazione colpita da ~~calamità~~ attività Antincendio, prevenzione incendi e rischi in genere;
- ↳ biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;
- ↳ formazione ed impiego dei Volontari in servizio civile;
- ↳ intraprendere iniziative di carattere ricreativo, culturale, e sportivo, promuovendo anche l'istituzione di borse di studio;
- ↳ promuovere iniziative con organizzazioni di viaggi, mostre, visite culturali, ~~alla~~ sportive, colonie estive; attività ludiche a supporto delle Istituzioni Scolastiche;
- ↳ ~~ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico/scientifico, corsi di~~ formazione per Volontari di Protezione Civile, corsi di formazione ambientale e di vigilanza territoriale;
- ↳ raduni locali, regionali, nazionali ed internazionali nel quadro delle ~~iniziative~~



di Volontariato e di Protezione Civile;

→ promuovere e favorire la coesione tra gli Associati proponendo ogni iniziativa utile al confronto tra le diverse esperienze, nonché alla promozione degli interessi comuni;

→ indire e organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni e incontri di studi;

→ Tutti gli scopi qui previsti sono finalizzati al Volontariato e quindi diretti a persone svantaggiate, deboli, diversamente abili e/o non autosufficienti; a queste saranno indirizzati specificatamente la realizzazione di attività di sostentamento alimentare, paramedico e sociale con la eventuale gestione Associativa di un Banco Alimentare e un Banco Farmaceutico, nonché la raccolta programmata di indumenti; si realizzerà lo svolgimento di attività ricreative e di formazione affinché i giovani e gli anziani possano maturare dei valori e dei principi solidi per essere di esempio e di aiuto per la società di oggi e di domani; per ogni attività attinente al mondo del Volontariato sociale culturale e di Protezione Civile e per i diritti dei minori e delle Donne e degli Immigrati; potrà organizzare dei Centri di Ascolto e/o Sportelli dedicati all'antiviolenza; inoltre si creeranno delle attività anche a livello veterinario per la tutela degli animali in genere.

→ L'Associazione curerà attraverso la Confederazione, in proprio ed attraverso i propri Volontari, la stesura di un bollettino, trasmissibile anche tramite web, sul sito istituzionale <<www.associazioneqiva.eu>>;

→ L'Associazione, può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi o Associazioni, con scopi e finalità analoghe; può con esse fungere da Associazione Capofila e coordinare le stesse, su richiesta, per qualsiasi attività Sociale o di Protezione Civile;

→ L'Associazione, non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

→ L'Associazione ed i suoi appartenenti, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di Legge.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 = Associati

- 
1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espreso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli Associati non può essere inferiore a sette unità, così come stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Tutti gli Associati svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Possono far parte dell'Associazione anche Soci Volontari Junior con il consenso genitoriale.
 2. Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.
 3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota annuale a carico degli Associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.
 5. Non possono far parte dell'Associazione coloro che:
 - a) siano stati radiati dai ruoli di servizio di Forze, Corpi o Enti dello Stato, Locali e/o Pubblici o da altre Organizzazioni di Volontariato;
 - b) abbiano riportato condanne per delitto doloso (salva diversa determinazione ed espressa deliberazione scritta del Comitato Direttivo della Delegazione che ne accetta l'adesione allo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall'Autorità Giudiziaria);
 - c) siano stati precedentemente espulsi con infamia dalla Associazione.

Art. 6 = Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle Leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta e motivata al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle attività Associate e far sì che il



Sodalizio, attraverso la loro aggregazione, condivisione e solidarietà, cresca maggiormente con l'opera volontaria e gratuita di tutti gli Associati.

5. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione, le disposizioni della

Confederazione

G.I.V.A. O.d.v. e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal

Consiglio

Direttivo.

Art. 7 = Volontari e attività di Volontariato

1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i Volontari e Associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 = Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

1. Decesso;
2. Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa, e per la reiterata mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività dell'Associazione. Tale obbligo scaturisce solo ed esclusivamente per i Volontari e non per gli Associati.
4. Esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve

...invece, l'articolo 10 del Regolamento...
...che l'Associazione...
...il Consiglio d'Amministrazione...
...il Presidente...
...il Vice-Presidente...
...il Segretario...
...il Tesoriere...
...il Pro-Segretario...
...il Pro-Tesoriere...
...il Pro-Segretario...
...il Pro-Tesoriere...

Art. 1 - Oggetto dell'Associazione

1.1 L'Associazione ha per oggetto...
1.2 L'Associazione ha per scopo...
1.3 L'Associazione ha per sede...

1.4 L'Associazione ha per...
1.5 L'Associazione ha per...
1.6 L'Associazione ha per...

1.7 L'Associazione ha per...
1.8 L'Associazione ha per...
1.9 L'Associazione ha per...

Art. 2 - Patrimonio dell'Associazione

2.1 Il patrimonio dell'Associazione...
2.2 Il patrimonio dell'Associazione...
2.3 Il patrimonio dell'Associazione...

2.4 Il patrimonio dell'Associazione...
2.5 Il patrimonio dell'Associazione...
2.6 Il patrimonio dell'Associazione...

2.7 Il patrimonio dell'Associazione...
2.8 Il patrimonio dell'Associazione...
2.9 Il patrimonio dell'Associazione...
2.10 Il patrimonio dell'Associazione...
2.11 Il patrimonio dell'Associazione...
2.12 Il patrimonio dell'Associazione...
2.13 Il patrimonio dell'Associazione...
2.14 Il patrimonio dell'Associazione...
2.15 Il patrimonio dell'Associazione...
2.16 Il patrimonio dell'Associazione...
2.17 Il patrimonio dell'Associazione...
2.18 Il patrimonio dell'Associazione...
2.19 Il patrimonio dell'Associazione...
2.20 Il patrimonio dell'Associazione...



essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 = Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Collegio dei Revisori (eventuale)
 - e) Collegio dei Probiviri (eventuale)
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; per gli Associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 7/comma 4 del presente Statuto.

Art. 10 = Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e comunque non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dall'iscrizione associativa. Non hanno diritto al voto, altresì, gli Associati che negli ultimi sei mesi non hanno svolto alcuna attività associativa e/o comunque non abbiano assicurato la loro presenza in generale ed in almeno il 10 % delle attività in particolare, quali servizi programmati, riunioni, attività sociali, etc. etc. - venendo così meno a quanto previsto dall'art. 6/comma 4.
- Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni Associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri Associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - ✓ delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - ✓ individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - ✓ deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - ✓ eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e tra questi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - ✓ deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ✓ deliberare sul ricorso dell'aspirante Socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5/comma 3 del presente Statuto;
 - ✓ deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi dell'art. 8/comma 4 del presente Statuto;
 - ✓ deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea in seduta straordinaria ha inoltre il compito di:
- ✓ deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - ✓ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, l'affiliazione o la scissione dell'Associazione stessa.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso.

Art. 10 - Costituzione e funzionamento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita e ha sede in Roma, presso la sede dell'Associazione, con il seguente scopo: promuovere e sostenere l'attività di ricerca e di studio in materia di [tema dell'Associazione].

2. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a [numero] soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

3. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede dell'Associazione, con il seguente scopo: promuovere e sostenere l'attività di ricerca e di studio in materia di [tema dell'Associazione].

4. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a [numero] soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

5. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede dell'Associazione, con il seguente scopo: promuovere e sostenere l'attività di ricerca e di studio in materia di [tema dell'Associazione].

6. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a [numero] soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

7. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede dell'Associazione, con il seguente scopo: promuovere e sostenere l'attività di ricerca e di studio in materia di [tema dell'Associazione].

8. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a [numero] soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

9. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede dell'Associazione, con il seguente scopo: promuovere e sostenere l'attività di ricerca e di studio in materia di [tema dell'Associazione].

10. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a [numero] soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 11 = Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi anche telematicamente e/o per PEC almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 = Validità dell'Assemblea

- 
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, che non dovrà superare il numero di una per socio, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea; in sua vece lo potrà fare il Segretario.
 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati e comunque superiore ai componenti del Consiglio Direttivo.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
 5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, assunte in Assemblea straordinaria, dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, l'affiliazione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
 6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni precedentemente redatti, previa richiesta scritta al Presidente.
 7. Le riunioni dell'Assemblea e la partecipazione alla stessa è comunque possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione e di video conferenza, nel rispetto di criteri trasparenza, tracciabilità e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto e firmato da Presidente e Segretario che ove possibile si troveranno nel medesimo

Associates e personale del Vostro Istituto in maniera di entrare, l'Associazione è distribuita dal Paese, con l'Associazione in una trentina di

...in un'assemblea di cui non si può fare il censimento. In un'assemblea di cui non si può fare il censimento. In un'assemblea di cui non si può fare il censimento.

luogo. Qualora ciò non fosse possibile, l'approvazione del verbale dovrà essere effettuato nella riunione successiva.

Art. 13 = Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli Associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14 = Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- 
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
 2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi anche telematicamente e/o per PEC almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti, previa richiesta scritta.
 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo e la partecipazione alla stessa è comunque possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione e di video conferenza, nel rispetto di criteri trasparenza, tracciabilità e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto e firmato da presidente e segretario che ove possibile si troveranno nel medesimo luogo. Qualora ciò non fosse possibile, l'approvazione del verbale dovrà essere effettuato nella riunione successiva.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato redatto e non deve essere diffuso.

Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Art. 15 - Convocazione e validità del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Società per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società e per la deliberazione delle deliberazioni che interessano la gestione della Società.



Art. 15 = Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - ✓ amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - ✓ predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - ✓ qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione; lo stesso, comunque, non dovrà contrastare e quindi dovrà eventualmente integrarsi con quello della Confederazione alla quale si prenderà parte. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - ✓ indire adunanze, convegni, ecc.;
 - ✓ deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - ✓ deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - ✓ decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
 - ✓ deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - ✓ proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6/comma 3;
 - ✓ istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
 - ✓ Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto, predisporre tutti gli atti necessari per la definitiva associazione alla Confederazione G.I.V.A. (Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno), contestualmente al versamento della quota sociale dovuta alla Confederazione. La quota annuale di affiliazione, da erogarsi alla Confederazione, sarà stabilita dal Direttivo Confederale.

Art. 16 = Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i componenti eletti del Consiglio

Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- ✓ provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- ✓ è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi Ufficio, Ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

- ✓ Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio, quale il Tesoriere.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 = Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- ✓ la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- ✓ curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- ✓ la redazione dei libri verbali nonché del libro degli Associati e del registro dei Volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- ✓ tenere ed aggiornare i libri contabili;
- ✓ predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 = Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- ✓ libro degli Associati;
- ✓ registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi è tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono;
- ✓ Libro registro inventario dei beni mobili e immobili. I beni mobili possono essere inventariati o con numerazione progressiva, o mediante classificazione in categorie (ad es.: mobili ed arredi; attrezzature d'ufficio; attrezzature e strumenti tecnici e



Art. 17 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti separatamente.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti separatamente.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti separatamente.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni.

Art. 18 - I soci

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

Il socio deve essere maggiorenne e di nazionalità italiana.

sportivi; programmi elettronici e licenze d'uso; materiale bibliografico e supporti audiovisivi; altro); in quest'ultimo caso a ciascun bene va comunque attribuito un numero identificativo. Per quanto riguarda i beni immobili, è bene riportare l'ubicazione, la destinazione, la descrizione con riferimenti catastali, altri riferimenti importanti (ad es. se si tratta di un immobile acquistato o donato e i relativi riferimenti notarili).

Art. 19 = Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
 - b) Dai contributi di privati;
 - c) Da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Dai contributi di Organismi Internazionali;
 - e) Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
 - f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 4 del presente Statuto;
 - g) Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
 - h) Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17
- Dal 5 per mille previa iscrizione nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 = Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed il mantenimento del patrimonio

Art. 21 = Trasformazione, fusione, affiliazione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, l'affiliazione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12/comma 5 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma verranno trasferite alla Presidenza Nazionale della Confederazione G.I.V.A.

Art. 22 = Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Atto Costitutivo redatto in data 24/10/2020 in Partanna (TP)

NOMINATIVO DEL VOLONTARIO

Firma leggibile del Volontario

 **VINCENZA**
Delegazione Partanna- Presidente

Vincenza Conde

LI VIGNI Arianna
Delegazione Partanna- Vice Presidente

Li Vigni Arianna

TROVATO Maria Teresa
Delegazione Partanna- Segretario

Maria Teresa Trovato

MUSARRA Adriana
Delegazione Partanna- Tesoriere

Adriana Musarra

PASSALACQUA Andrea
Delegazione Partanna- Volontario

Andrea Passalacqua

MARCHESE Daniela
Delegazione Partanna- Volontario

Daniela Marchese

SCIMONELLI Giuseppina
Delegazione Partanna- Volontario

Giuseppina Scimonelli